

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 aprile 2025, n. 72

Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1593/2024. Prescrizione di misure di eradicazione di n. 9 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Cassano delle Murge (BA) - Area delimitata per "Xylella fastidiosa sottospecie -multiplex ST26- Santeramo in Colle".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La Determina dirigenziale n° 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. N. 1593 del 25/11/2024 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026";
- La Determina dirigenziale N. 198 del 18/12/2024 avente ad oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie -multiplex ST26 - Santeramo in Colle " e Istituzione dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie -multiplex ST26 – Ginosa", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i.",

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la

Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il “Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante”;

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia”, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.
- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente X. f. *fastidiosa* - X. f. *pauca* - X. f. *multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR, laboratorio ufficiale designato e accreditato alla norma ISO17025 per la diagnosi di *X. fastidiosa*, nonché laboratorio Nazionale di Riferimento per *X. fastidiosa* (DM del 24 gennaio 2022), di effettuare, per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie mediante PCR in tempo reale sulla base di Dupas *et al.* 2019 di cui al Reg. (UE) 2024/2507.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Cassano delle Murge (BA) sono state individuate n° 9 (nove) piante infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova N. 1M/2025 CNR del 08/01/2025;
 - rapporto di prova N. 2M/2025 CNR del 15/01/2025;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori/Assistenti fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata a “*Xylella fastidiosa* sottospecie - *multiplex* ST26 – Santeramo in Colle”, in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), aggiornata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con determina dirigenziale N. 00198 del 18/12/2024

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata per “*Xylella fastidiosa* sottospecie -*multiplex* ST26 – Santeramo in Colle”, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato “Rimozione delle piante”, le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti

dell'area delimitata,

- e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
 - nell'area infetta di 50 metri attorno alla pianta infetta, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;

- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026 " approvato con la DGR 1593 del 25/11/2024, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 9 piante infette, di cui ai rapporti di prova del CNR N. 1M/2025 e 2M/2025 elencati nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle "Linee guida per la predisposizione delle Deliberazioni di Giunta Regionale "adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Cassano delle Murge (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53 di cui alla Determina n° 158/2024 e, come tale non è soggetto all'applicazione delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/2020 e dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Cassano delle Murge (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nei cui appezzamenti ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno alle piante infette, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 9 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
5. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;

- il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Marco Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario (m.cantatore@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti dell'Osservatorio e/o ARIF. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.
6. Di stabilire che i proprietari/conducenti o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
7. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
8. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
9. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;

10. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xyrella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
11. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestione fitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201;
13. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Cassano delle Murge (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato_1.pdf -
c61bda6eabe79eeefb13e429d13eb964d0e7c0cbf8e0819b9b9bd298cb20183648

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00056 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"

Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 8 (otto) ortofoto



Allegato 1A2

Comune: CASSANO DELLE MURGE
Foglio: 61
Particelle: 100

CASSANO DELLE MURGE

foglio 61

98

100


101





In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate


Legenda


- Pianta infetta-Monitoraggio 2024 sub. multiplax
- Buffer 50m-Monitoraggio 2024 sub. multiplax
- Fogli catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali

















ALLEGATO 1/B

AREA DELIMITATA "XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE -MULTIPLIX ST26 - SANTERAMO IN COLLE" - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2025										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1785651	2M/2025 CNR	15/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,73213214	40,8664505	54	149	C- COMUNE DI CASSANO MURGE, CHIMIENTI PASQUALE
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1782816	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72462597	40,86514623	54	263	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1781531	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72163934	40,86608843	54	413	MASELLI NATALE VITO
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1781675	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72181261	40,86508254	54	413	MASELLI NATALE VITO
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1782732	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,72370184	40,86382293	54	767	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1783132	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,69861794	40,85460063	61	100	QUADRATO ELIANA, QUADRATO ELENA, QUADRATO MARIA, MOLA GABRIELLA, QUADRATO VINCENZO,
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1783138	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,76670045	40,86300114	64	49	PETRUZZELLUS MARGHERITA
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1781536	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,68670809	40,84469035	70	63	GATTI ANTONIO
Zona Cuscinetto	CASSANO DELLE MURGE	1781558	1M/2025 CNR	08/01/2025	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,68633244	40,84479346	70	242	GATTI ANTONIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1781536,1781558)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
CASSANO DELLE MURGE	70	242
CASSANO DELLE MURGE	70	63
PROPRIETARI		
GATTI ANTONIO		
GATTI ANTONIO		

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1783132)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
CASSANO DELLE MURGE	61	100
PROPRIETARI		
QUADRATO ELIANA,QUADRATO ELENA,QUADRATO MARIA,MOLA GABRIELLA,QUADRATO VINCENZO		

ALLEGATO 1/B

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1783138)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	64	89	RUGGIERO ANNA
CASSANO DELLE MURGE	64	80	GIANNELLI VITO, FIORE LUCIA, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	64	52	SETTE GRAZIA, SETTE FRANCESCO, SETTE GIULIANO, SETTE RAFFAELLA
CASSANO DELLE MURGE	64	157	DIFONZO MARIA
CASSANO DELLE MURGE	64	49	PETRUZZELLUS MARGHERITA
CASSANO DELLE MURGE	64	48	SETTE ANNA, PARADISO ERASMO
CASSANO DELLE MURGE	64	141	MASIELLO ANNA, MASIELLO SALVATORE, MASIELLO SANTINA, MASIELLO FILIPPO, MARAZIA FRANCESCA, MASIELLO MARGHERITA, MASIELLO LUCIANA, MASIELLO ROSA, MARAZIA SERAFINA, MARAZIA VALENTINA, MARAZIA CARLO, MARAZIA ANGELA, MASIELLO GIACINTA ANTONIA, MASIELLO PASQUALINA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1782732)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	54	768	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA
CASSANO DELLE MURGE	54	767	LOBEFARO SARA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO DOMENICA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1781675)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	54	521	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	413	MASELLI NATALE VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	767	LOBEFARO SARA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO DOMENICA
CASSANO DELLE MURGE	54	726	MASELLI NATALE VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	263	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1782816)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	54	111	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	415	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	414	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	412	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	767	LOBEFARO SARA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO DOMENICA
CASSANO DELLE MURGE	54	263	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA

ALLEGATO 1/B

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1781531)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	54	521	MASELLI BEATRICE VITA
CASSANO DELLE MURGE	54	520	MASELLI BEATRICE VITA, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	54	413	MASELLI NATALE VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	274	NATALE GIUSEPPE, NATALE CHIARA ANNA, NATALE VITA MARIA, COMUNE DI CASSANO
CASSANO DELLE MURGE	54	263	LOBEFARO DOMENICA, DIMITA VITA TERESA, LOBEFARO SARA
CASSANO DELLE MURGE	54	258	NATALE CHIARA ANNA, NATALE VITA MARIA, NATALE GIUSEPPE, COMUNE DI CASSANO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1785651)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	54	151	GIANCASPERO TERESA, GIANCASPERO STELLA, GIANCASPERO ROCCO, LEDDA PERLA ANTONIA, GIANCASPERO REGINA, GIANCASPERO COSTANTINO, GIANCASPERO ANGELA, GIANCASPERO NICOLANGELO
CASSANO DELLE MURGE	54	150	CHIMIANTI VITO LEONARDO, LATERSA MARIA
CASSANO DELLE MURGE	54	149	CHIMIANTI PASQUALE, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	54	148	CASSANO VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	147	CASSANO VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	146	CASSANO VITO
CASSANO DELLE MURGE	54	143	LEVA GIOVANNI
CASSANO DELLE MURGE	54	142	LEDDA PERLA ANTONIA, GIANCASPERO NICOLANGELO, GIANCASPERO COSTANTINO, GIANCASPERO STELLA, GIANCASPERO ROCCO, GIANCASPERO REGINA, GIANCASPERO ANGELA, GIANCASPERO TERESA
CASSANO DELLE MURGE	54	141	GIANCASPERO COSTANTINO, GIANCASPERO NICOLANGELO, GIANCASPERO STELLA, LEDDA PERLA ANTONIA, GIANCASPERO REGINA, GIANCASPERO TERESA, GIANCASPERO ANGELA, GIANCASPERO ROCCO
CASSANO DELLE MURGE	54	139	CASSANO VITO